



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SERVIZI SOCIALI

ANZIANI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 569 del 06/10/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 in data 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021 di approvazione del PEG 2021/2023;

VISTA la nota agli atti dalla quale si evince l'avvenuto decesso di persona nota ai Servizi Sociali in data 04.10.2021 a Malnate;

PRESO ATTO delle comunicazioni (prot. n. 20645 del 4.10.2021 e prot. n. 20778 del 5.10.2021) con le quali i figli della persona deceduta hanno dichiarato di non essere in grado di sostenere le spese funerarie, richiedendo, pertanto, l'intervento del Comune di Malnate ed impegnandosi, in seguito all'apertura della successione ereditaria del padre, a restituire all'Ente i costi affrontati dallo stesso;

VISTO l'art. 1, comma 7-bis del D.L. n. 392/2000, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2001, e la circolare della Regione Lombardia n. 21 del 30.05.2005 nelle quali si evidenzia che *"le spese di trasporto funebre e di seppellimento di persona indigente sono poste a carico del comune di ultima residenza del defunto"*;

VISTO altresì l'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il quale prevede che il Comune possa richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare il servizio obbligatorio di trasporto di salma nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari e che restano a carico del Comune la fornitura della bara e il pagamento della tipologia di trasporto funebre;

RITENUTO pertanto di procedere all'identificazione del soggetto economico per l'erogazione del servizio funebre comprendente cassa con imbottitura in raso e servizio funebre con auto funebre e personale, il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché lo scavo per la tumulazione;

ATTESO che:

- l'importo stimato della prestazione è pari ad € 1.500,00 (esente da IVA) per spese funerarie oltre ad € 350,00 più IVA al 22% per lo scavo per la tumulazione, complessivamente pari ad € 1.927,00;
- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

1) che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77;

2) che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

3) che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;

- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che, anche al fine di soddisfare gli oneri motivazionali di scelta del contraente, è stata verificata la congruità del prezzo mediante richiesta di preventivi a:

- CENTRO SERVIZI FUNERARI CAMPO DEI FIORI S.R.L. con sede in Malnate (VA), Via Binaghi n. 1, la quale ha proposto un preventivo, acquisito agli atti con Prot. n. 20704 del 4/10/2021, pari ad € 1.500,00 IVA esente, oltre € 550,00 più IVA al 22% per l'espletamento del servizio;
- ONORANZE FUNEBRI LUCCHETTA S.N.C., con sede in Malnate, via Cacciatori delle Alpi n. 20, la quale ha proposto un preventivo, acquisito agli atti con Prot. n. 20744 del 5/10/2021, pari ad € 1.500,00 IVA esente oltre € 350,00 più IVA al 22%, per l'espletamento del servizio;
- CINCERA ONORANZE FUNEBRI con sede in Bizzarone (CO), Via Agnelli n. 1, la quale non ha fatto pervenire alcun preventivo;

RITENUTO, pertanto, di affidare ad ONORANZE FUNEBRI LUCCHETTA S.N.C., con sede in Malnate, via Cacciatori delle Alpi n. 20, C.F./P.IVA 01227790126, il servizio funebre per cittadino indigente, per un importo complessivo pari ad € 1.927,00;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario del servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona e che è stato acquisito il seguente codice CIG **Z913353CE0** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio funebre per cittadino indigente;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

1) AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, ad ONORANZE FUNEBRI LUCCHETTA S.N.C., con sede in Malnate, via Cacciatori delle Alpi n. 20, C.F./P.IVA 01227790126, il servizio funebre per cittadino indigente, per un importo complessivo pari ad € 1.927,00;

2) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.

3) DI IMPEGNARE la spesa di € 1.977,00 ad apposito capitolo di bilancio, come indicato nella scheda contabile allegata, così dettagliata:

- Euro 1.927,00 per il servizio funebre affidato ad ONORANZE FUNEBRI LUCCHETTA S.N.C.;
- Euro 50,00 per diritto fisso;

4) DI DARE MANDATO all'ufficio Ragioneria di introitare ad apposito capitolo di bilancio la somma di Euro 50,00 così dettagliata:

- Euro 50,00 per diritto fisso.

5) DARE ATTO, per quanto esplicitato nella parte narrativa, figli della persona deceduta si sono impegnati a restituire all'Ente i costi sostenuti per l'espletamento del funerale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**